

Studenti- Norme di disciplina (Allegato G)

Art.1 Disposizioni generali

- a. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.
- b. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- c. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
- d. È da considerarsi a tutti gli effetti attività scolastica il periodo di alternanza scuola –lavoro, regolamentata con specifico protocollo, e pertanto anche il comportamento tenuto in queste situazioni, solo logisticamente extrascolastiche, ricade nel presente regolamento

Art.2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi.

- a. Le sanzioni vengono così articolate:
 - **S1** - Richiamo Verbale
 - **S2** - Consegna da svolgere in classe
 - **S3** - Consegna da svolgere a casa
 - **S4** - Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dall'aula, sotto stretta sorveglianza del docente
 - **S5** - Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente
 - **S6** - Ammonizione scritta sul diario dello studente
 - **S7** - Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario
 - **S8** - Sospensione dalle lezioni con obbligo della frequenza fino a tre giorni
 - **S9** - Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni
 - **S10** - Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni
- b. La sanzione è di prassi individuale. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Art.3 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- a. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.
- b. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.
- c. Il Consiglio di Classe può irrogare la sanzione S1 a S9: viene convocato entro due giorni dal Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori).
- d. Il Consiglio d'Istituto può irrogare la sanzione S10 e le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi e viene convocato dal Presidente su richiesta del Dirigente Scolastico

Art. 4 Modalità di irrogazione delle sanzioni

- a. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni con le seguenti modalità:
 - verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;
 - verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10.
- b. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
- c. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

- d. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
- e. Gli organi collegiali procedono alla sanzione anche senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.
- f. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche, i seguenti provvedimenti:
 - 1) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
 - 2) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezioni di alcune;
 - 3) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
 - 4) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori della scuola come visite, viaggi e simili.
- g. Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art.5 Corrispondenza mancanze- sanzioni

- a. Alle mancanze possono corrispondere sanzioni la seguente articolazione:
 - Ritardi ripetuti da S1 a S7
 - Ripetute assenze saltuarie da S1 a S7
 - Assenze periodiche da S1 a S7
 - Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S7
 - Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7
 - Mancato rispetto delle consegne a casa da S1 a S6
 - Mancato rispetto delle consegne a scuola da S1 a S8
 - Disturbo e/o impedimento delle attività didattiche da S1 a S9
 - Uso del cellulare durante le lezioni da S1 a S9
 - Rifiuto ed impedimento dell'attività didattica da S1 a S9
 - Allontanamento arbitrario dalla classe da S1 a S9
 - Infrazione al divieto di fumo da S1 a S9
 - Uso di internet durante le verifiche da S1 a S9
 - Comportamenti lesivi della dignità del Dirigente, del docente, degli alunni e del personale ATA da S1 a S10
 - Linguaggio scurrile e comportamenti irrispettosi e/o irrispettosi nei confronti di altri alunni, docenti, personale ATA e del Dirigente scolastico da S1 a S10
 - Danneggiamento ad arredi e beni mobili e immobili da S1 a S10
 - Sosta e utilizzo improprio delle scale di emergenza da S1 a S9
 - Violenze psicologiche verso gli altri da S6 a S10
 - Violenze fisiche verso gli altri da S6 a S10
 - Reati e compromissione dell'incolumità delle persone S10.
- b. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
- c. L'applicazione della sanzione S10 è inflitta in presenza di fatti connotati in modo tale da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti (attraverso relazioni scritte presentate al Dirigente Scolastico), indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti della magistratura inquirente.
- d. In caso di applicazione della sanzione S9 e S10, la scuola ha l'obbligo di promuovere, con il supporto della famiglia, i servizi sociali ed eventualmente l'autorità giudiziaria un'attività di recupero educativo e/o di riorientamento formativo.

- e. In riferimento alle sanzioni S8 ed S9 occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- f. Nel caso di una o più sanzioni che compromettano la validità dell'anno scolastico, esse devono essere fondate sul rigore motivazionale che espliciti tra l'altro i motivi per cui non siano esperibili, o se esperiti perchè falliti, interventi per un recupero responsabile e tempestivo dello studente.

Art.6 Casi di rilevanza penale

- a. In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe stabilisce (o propone alla Giunta Esecutiva) l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.
- b. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo ed è sconsigliato, il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.

Art. 7 Ricorso e funzionamento dell'organo di garanzia

- a. L'Organo di Garanzia interno dell'Istituto, previsto dal'art.5, comma 2 e 3 dello Statuto degli studenti è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
- b. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto da:
 - 1) il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - 2) tre docenti (2 membri effettivi e un supplente) nominati dal Consiglio d'Istituto;
 - 3) uno studente nominato dal Consiglio d'Istituto al suo interno;
 - 4) un genitore nominato dal Consiglio d'Istituto al suo interno;
 - 5) un personale ATA nominato dal Consiglio d'Istituto al suo interno.
- c. In caso di incompatibilità dei membri dell'Organo (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento), gli stessi devono essere sostituiti.
- d. La designazione dei componenti del'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'stituto all'inizio di ogni anno scolastico.
- e. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dall'erogazione della sanzione al'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva;
- f. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse , anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- g. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
- h. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
- i. Gli insegnanti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
- j. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili devono essere sostituiti.
- k. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- l. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, in caso d'urgenza motivata , il Presidente potrà convocare l'Organo anche con un solo giorno di anticipo.
- m. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- n. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.
- o. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

- p. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione palese, il cui esito deve risultare nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- q. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.